

REGOLAMENTO (CEE) N. 2136/89 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1989

che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma del regolamento (CEE) n. 3796/81 possono essere stabilite norme comuni di commercializzazione per i prodotti della pesca nella Comunità, allo scopo soprattutto di eliminare dal mercato i prodotti di qualità insoddisfacente e di agevolare le relazioni commerciali sulla base di una leale concorrenza;

considerando che l'adozione di queste norme per le conserve di sardine potrebbe migliorare la redditività della produzione comunitaria di sardine e dei relativi sbocchi e facilitare lo smercio dei prodotti;

considerando che occorre precisare, soprattutto al fine di garantire un'ampia trasparenza del mercato, che i prodotti suddetti devono essere preparati esclusivamente con pesci della specie «sardina pilchardus Walbaum» e contenere una determinata quantità minima di pesce;

considerando che, per garantire una buona presentazione commerciale dei prodotti, è opportuno definire gli elementi relativi alla preparazione del pesce prima che venga condizionato, le presentazioni in cui può essere commercializzato nonché i mezzi di copertura e gli ingredienti supplementari che possono essere impiegati; che tali elementi non possono tuttavia determinare l'esclusione degli eventuali nuovi prodotti che potranno essere presentati sul mercato;

considerando che, per impedire la commercializzazione di prodotti non soddisfacenti, è opportuno definire alcuni criteri cui dovranno rispondere le conserve di sardine smerciate nella Comunità per l'alimentazione umana;

considerando che la direttiva 79/112/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consuma-

tore finale, nonché la relativa pubblicità⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 86/197/CEE⁽⁴⁾, e la direttiva 76/211/CEE del Consiglio, del 20 gennaio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/891/CEE⁽⁶⁾, definiscono le indicazioni necessarie per un'adeguata informazione e tutela del consumatore circa il contenuto dei recipienti; che, per quanto riguarda le conserve di sardine, è opportuno determinare la denominazione di vendita dei prodotti in base alla preparazione culinaria proposta, la quale dipende in particolare dal rapporto esistente tra i vari ingredienti che compongono il prodotto finale; che, nel caso in cui la sostanza di copertura sia l'olio, è opportuno precisare come quest'ultimo debba essere denominato;

considerando che è opportuno demandare alla Commissione l'adozione, se necessario, delle misure d'applicazione di carattere tecnico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le norme cui è soggetta nella Comunità la commercializzazione delle conserve di sardine.

Articolo 2

Possono essere commercializzati come conserve di sardine e possono recare le denominazioni di vendita di cui all'articolo 7 soltanto i prodotti che soddisfano alle condizioni seguenti:

- sono ricompresi nel codice NC 1604 13 10 ed ex 1604 20 50;
- sono preparati esclusivamente con pesci della specie «sardina pilchardus Walbaum»;
- sono preconfezionati con qualunque mezzo di copertura adeguato in recipienti ermeticamente chiusi;
- sono sterilizzati con un trattamento idoneo.

Articolo 3

Nella misura necessaria alla buona presentazione commerciale del prodotto, le sardine devono essere adeguatamente

⁽¹⁾ GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 144 del 29. 5. 1986, pag. 38.⁽⁵⁾ GU n. L 46 del 21. 2. 1976, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 311 del 4. 11. 1978, pag. 21.